Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **231**.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 126, che all'art. 5 dispone, tra l'altro, l'aumento da L. 3.500 milioni a lire 5.000 milioni del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della predetta sezione, approvato con proprio decreto 5 settembre 1966, n. 978;

Vista la deliberazione assunta in data 9 giugno 1971 dal consiglio di amministrazione della anzidetta sezione;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 6, primo comma, dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Il fondo di dotazione della sezione è di L. 5.000.000.000.

Concorrono alla sua formazione:

a) lo Stato con	L.	4.771.468.978
b) la Banca nazionale del lavoro . . . . *c*) Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . *d*) Istituto nazionale della previdenza sociale	con »	228.531.022

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

MALAGODI — BADINI-CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **232**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea, tanto in giurisprudenza che in scienze politiche, consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Art. 17. — E' soppresso.

Art. 18. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il giudizio sulla idoneità del candidato viene dato complessivamente tenendo conto, oltre che del giudizio sulla dissertazione anche del risultato dei precedenti esami di profitto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 233.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Gli insegnamenti biennali di "botanica", "zoologia" e "fisiologia generale" comportano un esame alla fine di ciascun anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **234.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria, nel comune di Casalpusterlengo.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lodi in data 2 settembre 1970, integrato con dichiarazioni del 25 novembre successivo e del 13 maggio 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria, in località S. Salvario del comune di Casalpusterlengo (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, detta anche Santuario Madonna dei Cappuccini, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 51. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **235.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia di Nazareth, in Fabriano.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fabriano e Matelica in data 29 giugno 1970, integrato con due dichiarazioni del 15 dicembre 1970 ed una del 1° ottobre 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia di Nazareth, in Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **236.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo, in Castellanza.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 4 giugno 1971, integrato con dichiarazione 12 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardo, in Castellanza (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **237.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale dei SS. Cuori di Gesù e Maria nella chiesa di S. Ciro, in Napoli.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli in data 31 maggio 1960, integrato con altro decreto 29 novembre 1970 e con dichiarazione 15 aprile 1972, relativo all'assegnazione del territorio della parrocchia dei SS. Cuori di Gesù e Maria, in rione Fuorigrotta del comune di Napoli alla parrocchia limitrofa di San Vitale ed al trasferimento del beneficio parrocchiale nella chiesa di S. Ciro, in piazza Neghelli nello stesso rione, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **238.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Milano viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Milano, viale Abruzzi, 42, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita 19727, fogli 317-316, mappali 361 sub 1 e 27 e alla partita 99870, foglio 317, mappale 361 sub 2 al prezzo di L. 350 milioni.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973.

Nomina dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1948, con il quale venne provveduto alla costituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, con il quale vennero nominati, per il quadriennio 6 novembre 1968-5 novembre 1972, i componenti di detto Consiglio, su designazione di quella giunta regionale;

Considerato che, a termini dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, i componenti designati dalla Giunta regionale siciliana sono decaduti dalla carica;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del consesso per quanto attiene ai detti componenti;

Viste le designazioni all'uopo formulate dalla sopracennata Giunta regionale siciliana;

Sentito il Presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati, per il quadriennio 6 novembre 1972-5 novembre 1976, componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta Regionale:

a) *in sede consultiva*:

Panepinto avv. Giuseppe, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto titolare;

Di Paola prof. avv. Sante, docente universitario, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto titolare;

Ottaviano prof. avv. Vittorio, professore ordinario della Università di Catania, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto titolare;

Capitano avv. Onofrio, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto titolare;

Bellomo avv. Mario, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, esperto supplente;

La Rosa avv. Giovanni, patrocinante in Cassazione, esperto supplente;

Gatto avv. Cesare, patrocinante in Cassazione, esperto supplente;

Trenta avv. Paolo, libero professionista, esperto supplente.

b) *in sede giurisdizionale*:

Leone avv. Riccardo, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, componente effettivo;

Giannitto avv. Antonino, patrocinante in Cassazione, componente effettivo;

Massimino avv. Stefano, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, componente supplente;

Giuffrida avv. Vito, patrocinante in Cassazione, già membro del Consiglio di giustizia amministrativa, componente supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 369

(7434)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visti i propri decreti 9 aprile 1971, 13 e 25 marzo 1972, concernenti rispettivamente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto e la sostituzione di due membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 2182 in data 27 aprile 1973 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dott. Francesco Liguori quale rappresentante del Ministero in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del prof. Alessandro Benedetti, che non fa più parte dei ruoli di quella amministrazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Francesco Liguori è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. Alessandro Benedetti.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

FERRI — NATALI

(7448)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Delega al presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1973.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norma sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1972;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1973;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1973, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 77

(7315)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone danneggiate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali della provincia di Viterbo, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-

creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Viterbo: grandinate del 6, 7 e 8 maggio 1972:

comune di Caprarola, per le località Riacce, Campo della Morte, Nocicchiola, Valle di Vico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Riconoscimento dell'istituto di zoologia dell'Università di Parma ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento, presentata in data 20 febbraio 1970 dall'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Parma, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale o finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica o tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Articolo unico

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Parma è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge od al regolamento citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SIMONACCI

(7255)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario e successive modificazioni ed integrazioni nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina, sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo e il sindaco supplente, di nomina ministeriale e che occorre, quindi, procedere al loro rinnovo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forti è confermato sindaco effettivo ed il dott. Giovanni D'Angelo è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7323)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969 con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto ed il dott. Rigoberto d'Autilia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni in integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con cui sono stati nominati per un triennio un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla loro nomina per il triennio 1972-1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Sergio Sirovich è confermato sindaco effettivo ed il dott. Giorgio Verrecchia è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, per il triennio 1972-1974.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7318)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I. MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969 relativo alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto in parola;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio ed il dott. Renzo Miconi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 28 del vigente statuto del Mediocredito della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969 con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente dell'istituto in parola;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Corrado Tattoni ed il dott. Domenico Pessolano sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di La Spezia, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972, mediante il quale è stata autorizzata, presso la dogana del porto di La Spezia, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, ad esclusione delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate;

Vista la nota n. 1768 del 31 gennaio 1973, mediante la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia ha chiesto che il porto omonimo venga aperto al traffico internazionale del bestiame vivo e delle carni refrigerate e congelate indicando nella « Calata Paita », dove sono in corso di allestimento idonei impianti ed attrezzature, il luogo prescelto per lo sbarco e il controllo sanitario degli animali;

Ritenuto tuttavia necessario, al fine di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine nell'ambito portuale gli impianti e le attrezzature d'interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di confine, porti ed aeroporti non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso, e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970 e successive modificazioni, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973 è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di La Spezia, « Calata Paita », la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito, con il rispetto delle norme sanitarie, legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente articolo uno è eseguita dal veterinario provinciale di La Spezia che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7297)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo ed il sindaco supplente, di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto in data 7 settembre 1967;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto istituto per il prossimo triennio in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ancona è confermato sindaco effettivo e il dott. Gabriele Di Martino è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti resteranno in carica per gli anni 1973, 1974 e 1975 in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7317)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'assicurazione complementare riguardante l'aumento periodico, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede legale in Torino.

Roma, addì 28 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7337)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 4 giugno 1971, con il quale la amministrazione provinciale di Pistoia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Popiglio-Fontana Vaccaia »	km.	23 + 630
2) «Nievole-Avaglio-bivio di Avaglio»	»	11 + 000
3) « Pian delle Casse-Treppio » .	»	2 + 500

Visto il voto 13 febbraio 1973, n. 9, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse di complessivi km. 37 + 130 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(7365)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Autorizzazione alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad effettuare su tutto il territorio nazionale le operazioni di credito previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, recante incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 623, il quale prevede che i finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244, con il quale venne istituita la sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Vista la richiesta della sezione di credito industriale del Banco di Napoli intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la sezione predetta è autorizzata, in base alle norme legislative e statutarie che la riguardano, ad esercitare il credito industriale su tutto il territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di accordare la richiesta autorizzazione con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

La sezione di credito industriale del Banco di Napoli è autorizzata ad effettuare operazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1959, numero 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7316)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1973.
Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 12 gennaio 1971 con il quale il dott. Gino Ippolito è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Considerato che il dott. Gino Ippolito, eletto deputato, in base all'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, ha dato le dimissioni dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

L'avv. Bruno Sargentini è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in sostituzione dell'on. dottor Gino Ippolito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7412)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.
Determinazione del valore della mensa e delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti da aziende industriali ai fini degli assegni familiari, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, il valore della mensa e delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti dalle aziende industriali, della provincia di Macerata è determinato come segue:

L. 90 per ogni giornata di somministrazione.

Roma, addì 11 maggio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(7310)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 marzo 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Trinità d'Agultu.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1972, è stato sciolto il consiglio comunale di Trinità d'Agultu ed è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Liperi.

Essendo venuto a scadere il termine di cui all'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 si rende necessario, nello interesse del comune, la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il predetto commissario, infatti, sta curando la soluzione di molteplici problemi, alcuni dei quali di vitale importanza per il comune e la cui definizione si appalesa di estrema urgenza per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica azienda.

Con decreto prefettizio in data odierna, si è, pertanto, provveduto a prorogare la gestione commissariale ai sensi dell'art. 323 comma secondo e quarto del citato regio decreto n. 148.

Sassari, addì 27 marzo 1973

Il prefetto: BUGLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Trinità d'Agultu e nominato commissario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Corrado Liperi;

Considerato che essendo scaduto il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale al fine di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi di particolare importanza per la vita del comune;

Visto l'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Trinità d'Agultu, affidata al dottor Corrado Liperi con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1972, è prorogata a termine di legge.

Sassari, addì 27 marzo 1973

Il prefetto: BUGLI

(7449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino Ufficiale della « Lotteria di Agnano »

(Manifestazione 8 aprile 1973)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli l'8 aprile 1973 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi l'8 aprile 1973 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie A n. 42306:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Lightning Larry;

2) Biglietto serie G n. 04317:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Latest Record;

3) Biglietto serie U n. 76562:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Carosio.

B) Premi di seconda categoria attribuiti agli altri 18 biglietti abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lottera » aventi diritto ciascuno al premio di L. 6.000.000:

1) Bigl. serie	B	n. 71583		10) Bigl. serie	Q	n. 72814
2) » »	C	» 31750		11) » »	Q	» 88732
3) » »	D	» 10415		12) » »	T	» 28846
4) » »	F	» 90831		13) » »	V	» 14363
5) » »	I	» 03772		14) » »	V	» 34601
6) » »	N	» 28698		15) » »	V	» 66462
7) » »	O	» 81471		16) » »	Z	» 14735
8) » »	P	» 62672		17) » »	AA	» 74418
9) » »	Q	» 28209		18) » »	AA	» 76093

C) Premi di consolazione di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 90068		6) Bigl. serie	I	n. 07562
2) » »	D	» 09052		7) » »	M	» 59923
3) » »	F	» 32034		8) » »	O	» 30899
4) » »	F	» 99333		9) » »	Q	» 71493
5) » »	G	» 83910		10) » »	Z	» 68707

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 42306	L. 1.500.000
2) Biglietto serie G n. 04317	» 1.000.000
3) Biglietto serie U n. 76562	» 750.000

Ai venditori dei 18 biglieti vincenti premi di 2ª categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di consolazione L. 105.000 ciascuno.

(7437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 289, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito dalla somma di L. 300.000, disposto in favore della stessa dalla defunta signora Luigia Elvira Mercenaro, con testamento pubblico del 17 aprile 1962, rep. n. 71 a rogito dell'avv. Mario Zanobini, notaio in Savona, dallo stesso pubblicato in data 11 settembre 1970, rep. n. 58664.

(7260)

Autorizzazione all'associazione « Centro comunitario Gesù Risorto », con sede in Fermo, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 295, l'associazione « Centro comunitario Gesù Risorto », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è stata autorizzata; su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile sito in Domodossola, frazione Vagna (Novara).

(7261)

Autorizzazione all'associazione « Piccola Casa Federico Ozanam », con sede in Como, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 298, l'associazione « Piccola Casa Federico Ozanam », con sede in Como, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire un legato, costituito dalla somma di L. 1.000.000, disposto a favore della stessa dal dott. Raoul Luzzani, con testamento olografo 24 aprile 1966, pubblicato a rogito dell'avv. Gaetano Salemi Ragusa, notaio in Como, in data 10 gennaio 1972, rep. n. 31817/1376.

(7259)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1973, registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 238, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 30 aprile 1970 prodotto dall'impresa Tarantino Cesare avverso il provvedimento 24 febbraio 1970, n. 18, con il quale la Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Puglia concesse all'impresa Arturo de Vitis di Lecce l'unificazione delle autolinee da quest'ultima gestite per il trasporto operai sul percorso Leverano-Monteroni-Stabilimento Harri's Mode, rigettando contemporaneamente l'istanza della ricorrente per la concessione dell'analoga autolinea Monteroni-Stabilimento Harri's Mode.

(7195)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1973, registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 237, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario in data 20 maggio 1971 proposto dal sig. Pipitone Carlo, avverso il denegato rilascio, da parte del comune di Brescia, di una licenza di servizio pubblico da piazza, cui il ricorrente aspirava, quale profugo delle ex colonie.

(7196)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1973, registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 239, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario della ditta Cardelli Gino, notificato il 7 aprile 1961, avverso il provvedimento in data 16 ottobre 1960 con il quale la Direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e Romagna autorizzò, mercè l'approvazione dell'orario delle relative corse, la totale trasformazione in servizio automobilistico della ferrovia Rimini-Novafeltria.

(7197)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/280 del 13 aprile 1973 relativa alle « Garanzie attive e passive con l'estero ».

(7278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 22 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,30	589,30	590 —	589,30	587,50	589,30	588,50	580,30	589,30	589,30
Dollaro canadese	588,95	588,95	587 —	588,95	586 —	588,95	588 —	588,95	588,95	588,95
Franco svizzero	189,60	189,60	189,75	189,60	189 —	189,60	189,53	180,60	189,60	189,60
Corona danese	97,73	97,73	97,80	97,73	96,60	97,73	97,70	97,73	97,73	97,73
Corona norvegese	103,40	103,40	103,50	103,40	103,10	103,40	103,27	103,40	103,40	103,40
Corona svedese	135,40	135,40	135 —	135,40	134,50	135,40	135,30	135,40	135,40	135,40
Fiorino olandese	207,32	207,32	207,50	207,32	207 —	207,30	207,15	207,32	207,32	207,32
Franco belga	15,25	15,25	15,22	15,25	15,20	15,25	15,26	15,25	15,25	15,25
Franco francese	133,895	133,895	134,25	133,895	133,40	133,85	134 —	133,895	133,89	133,89
Lira sterlina	1508,50	1508,50	1509 —	1508,50	1511 —	1508,50	1507 —	1508,50	1508,50	1508,50
Marco germanico	214,80	214,80	214,70	214,80	213,80	214,80	214,70	214,80	214,80	214,80
Scellino austriaco	29,55	29,55	29,60	29,55	29,20	29,55	29,52	29,55	29,55	29,55
Escudo portoghese	24,25	24,25	23,85	24,25	23,25	24,25	24,05	24,25	24,25	24,25
Peseta spagnola	10,185	10,185	10,18	10,185	10,15	10,18	10,20	10,185	10,18	10,18
Yen giapponese	2,225	2,245	2,255	2,245	2,21	2,24	2,27	2,225	2,24	2,24

Media dei titoli del 22 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	99 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	97,60
» 5 % (Beni esteri)	94,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50 % » » 1968-83	94,60
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	588,90
Dollaro canadese	588,475
Franco svizzero	189,565
Corona danese	97,715
Corona norvegese	103,335
Corona svedese	135,35
Fiorino olandese	207,235
Franco belga	15,255
Franco francese	133,947
Lira sterlina	1507,75
Marco germanico	214,75
Scellino austriaco	29,535
Escudo portoghese	24,15
Peseta spagnola	10,192
Yen giapponese	2,257

Avviso di rettifica. — Il corso dei cambi medi del franco francese, della lira sterlina, dello scellino austriaco e dell'escudo portoghese del 4 aprile 1973 dell'Ufficio italiano dei cambi è così modificato: franco francese: da 130,31 a 130,315; lira sterlina: da 1469,755 a 1469,75; scellino austriaco: da 28,67 a 28,675; escudo portoghese: da 23,445 a 23,44.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) ELENCO N. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	285.014 (nuda proprietà)	Brambilla Adele maritata Guglielmini, nata a Milano il 10 agosto 1910, domiciliata in Ferrara. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Brambilla Maria ved. Brambilla, nata a S. Zenone Po (Pavia) il 13 novembre 1895, domiciliata in Milano	20.000

(7303) Roma, addì 7 maggio 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Scotto Antonio, nato a Savona il 27 ottobre 1924 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1973

(7262)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 8, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ferro Luigi è stato dichiarato irricevibile.

(7284)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 98 è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Pirro Aldo, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso il decreto ministeriale 8 gennaio 1970 del predetto dicastero, con il quale è stata fissata la decorrenza della sua promozione per idoneità alla qualifica di perito principale della carriera di concetto del Corpo delle miniere.

(7282)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cortemilia

Con decreto 16 marzo 1973, n. 550, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione del torrente Uzzone in comune di Cortemilia (Cuneo), segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 553, della superficie di mq. 455, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 maggio 1972, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7279)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1973

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Sesto Fiorentino (Firenze), via di Rimaggio, 25	Laboratori Travenol S.p.a.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5139 del 22 gennaio 1973	Trasferimento autorizzazione dalla ditta Istituto Bruzzesi
2	Napoli, via Giacomo Leopardi, 255	Chimical	Specialità med chimiche	Decreto n. 5140 del 22 gennaio 1973	Limitazione
3	San Severo (Foggia), via Matteo Tondi, 91	Laboratorio chim. farmac. Alba del dott. Mario Savino	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5148 del 18 gennaio 1973	Limitazione
4	Milano, via Trentacoste, 3	Pharmax Laboratoires	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5151 del 18 gennaio 1973	Trasferimento di autorizzazione dalla ditta BI-VI Farma
5	Segrate (Milano), circonvallazione Idroscalo, 6	Beecham Italia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5165 del 3 marzo 1973	Trasferimento autorizzazione dalla ditta Exportex
6	Pomezia (Roma), via Pontina km. 28	Officina farmaceutica comune delle ditte « Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint» e « Medosan-Industrie Biochimiche Riunite »	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5169 del 25 febbraio 1973	Trasferimento autorizzazione da officina farmaceutica comune delle ditte « Laboratori Biochimici Fargal-Pharmasint » e « Me.Do.S.An. »
7	Milano, via Bellerio, 41	SIMES	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5181 del 22 marzo 1973	Rettifica
8	Anagni (Frosinone), località Valcanello	Gruppo Lepetit	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5186 del 23 marzo 1973	

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Catania, viale della Libertà, 137	Cyanamid Italia	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5136 del 22 gennaio 1973	
2	Napoli, via S. Gregorio Armeno, 21	Lab. chimico Partenopeo	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5147 del 22 gennaio 1973	
3	Genova, via Buranello numero 1/14	Guglielmo Pearson	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5153 del 22 gennaio 1973	
4	Belgioioso (Pavia), via Trieste, 19/21	Domenico Bonelli	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5154 dell'8 febbraio 1973	
5	Cusano Milanino (Milano), via delle Viole, 5	Laboratorio chimico farmaceutico Gamma di Gaviano e Marinoni	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5155 dell'8 febbraio 1973	
6	Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Fulvio Colestani, 7	Luigi Bonati	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5156 dell'8 febbraio 1973	
7	Firenze, via del Pellegrino, 26	Lab. chimico farmaceutico G. Franchi di Bianca Ariani	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5160 del 23 marzo 1973	
8	Scafati (Salerno), corso Umberto, 7/8	Dott. Bottoni Benedetto	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5161 del 23 marzo 1973	
9	Firenze, via Maragliano, 56	I.S.A.F. Ist. Sperimentale Attività Farmaceutiche	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5162 del 23 marzo 1973	
10	Milano, via A. Bono Cairoli, 18	Istituto Medicamenta	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5163 del 23 marzo 1973	
11	Torino, via Massena, 60	Farmaceutici Opoatma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5164 del 23 marzo 1973	
12	Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 23/12 e 31	E.S.T.I. Ente Spec. Terapeutiche Italiane	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 5167 del 23 marzo 1973	
13	Firenze, via Pandolfini, 20	Prof. Girolamo Pagliano	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5170 del 13 marzo 1973	
14	Brescia, via Genova, 3/7	Ist. Farmacoterapico Emiliano I.F.E. di Pasotti A.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5171 del 13 marzo 1973	
15	Roma, viale Manzoni, 26	Lab. italo americano farmacoterapico	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5172 del 13 marzo 1973	
16	Milano, via Donadoni, 12	Farmacosmici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5173 del 13 marzo 1973	
17	Torino, via S. Tommaso n. 26	Farmacia Gruner del dottor Luigi Milanese	Specialità med. chimiche	Decreto n. 5176 del 13 marzo 1973	
18	Milano, via Bellerio, 41	SIMES	Specialità med. biologiche	Decreto n. 5181 del 22 marzo 1973	Rettifica

(7503)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale n. 141 in data 6 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 531/586 nella seduta del 16 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 132 in data 16 aprile 1973 a firma dell'assessore allo assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) relativa alla zona industriale, adottata con deliberazione consiliare n. 73 in data 20 aprile 1972.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7198)

Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi

Con delibera della giunta regionale n. 139 in data 6 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 530/585 nella seduta del 16 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 130 in data 16 aprile 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena) relativa alla zona sud del capoluogo, adottata con deliberazione consiliare n. 254 in data 21 aprile 1970.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 1970, n. 1078 concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della Difesa;

Considerato che l'amministrazione della difesa — in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente bando — deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di reclutare il personale operaio occorrente ricorrendo al sistema del pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Numero di posti	Qualifiche di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
17	Aggiustatore meccanico	Nord-ovest - Nord est - Centro - Sardegna
5	Apparecchiatore radiotelegrafonico	Nord-est - Centro - Sicilia
47	Artificiere	Nord-ovest - Nord-est - Centro - Sud - Sicilia
3	Asfaltista	Centro - sud
4	Calzolaio	Nord-ovest - Nord-est - Centro
3	Conduttore di mezzi mobili speciali (di sollevamento, trasporto e carico, ecc.) .	Nord-est - Centro
11	Congegnatore meccanico	Nord-ovest - Centro - Sud
16	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	Nord-ovest - Centro - Sud - Sicilia
5	Legatore di libri	Centro - Sud
9	Motorista	Centro - Sud - Sicilia - Sardegna
16	Palombaro	Nord-ovest - Sud - Sicilia - Sardegna
4	Preparatore di laboratorio chimico	Centro

L'indicazione della ubicazione delle sedi di prima assegnazione è puramente orientativa per i candidati, i quali dovranno limitarsi a precisare, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazione ai concorsi, il loro gradimento per l'assegnazione nel nord-ovest, nel nord-est, nel centro, nel sud, in Sicilia e in Sardegna.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerrra, profughi, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome e data di nascita;

2) indirizzo;

3) Comune di residenza;

4) provincia e sigla della medesima.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai -

1ª divisione - viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersioni di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione nell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie a parità di merito che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 500 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci della deportazione e dell'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra o coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c)*, devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 500, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani di caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata, del relativo brevetto del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 500 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare (in bollo da L. 500) del foglio matricolare (per sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 500) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna) almeno cinque anni, fermo restando, comunque la facoltà dell'Amministazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1973
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 339

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° *reparto* - 1ª *divisione - Palazzo Aeronautica* - V.le dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. in data

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) Via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . posti di . . nella categoria degli operai . . . del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . (provincia di . .) in data . . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (indicare anche se sia stata concessa, amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . . in data . .,

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . ., non ha prestato servizio militare perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . (ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) gradire in ordine di preferenza, la prima assegnazione a sedi di servizio ubicate in . . . . . (specificare: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna, con riferimento all'art. 1 del bando);

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio);

10) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previste dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice (possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1. Cognome e nome: . . . . Data di nascita . . . . indirizzo . . . .

2. C.A.P. . . . comune . . . . provincia . . . . sigla (della provincia) . . .

(6853)

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in srvizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

mag. gen. comm. s.p.e. Meriani Gaspare.

Membri:

ten. col. comm. s.p.e. Sabbatini Alfonso;
ten. col. comm. s.p.e. Bruno Walter;
ten. col. comm. s.p.e. Stanziale Evarista;
ten. col. comm. s.p.e. Ruotolo Carmelo;

Membri supplenti:
col. comm. s.p.e. Pirrelli Antonio;
ten. col. comm. s.p.e. Rocchi Attilio.

Segretario senza diritto a voto:
Paternò dottor Benedetto, direttore di sezione.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, numero 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1973.
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 91.

(7354)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli e ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito:

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavaleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, è costituita come appresso:

Presidente:
gen. b. s.p. a disp. Lopriore Nicola;

Membri:
col. g. (t) s.p. a disp. Guerrazzi Cesare;
col. f. (cr) s.p.e. Gelli Oscar;
ten. col. f. s.p.e. Prestia Letterio;
ten. col. a. s.p.e. Scarano Cesare;

Membri supplenti:
col. g. s.p.a. disp. Nasetta Nicola;
ten. col. f. (alp) Sirombo Silvano;

Segretario senza diritto a voto:
D'Ambrosio dott. Tommaso, consigliere;

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1973
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 327

(7355)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, è costituita come appresso:

Presidente:
gen. b. s.p.e. Chiari Nicola;

Membri:
col. f. sp.a. a disp. Tassi Alberto;
col. g. s.p a disp. Ricciardi Giuseppe;
col. a. s.p. a disp. de Latouliere Tullio;
ten. col. f (l) s.p.e. Medici Francesco;

Membri supplenti:
col. g. (t) s.p.e. Rossi Espagnet Angelo;
ten. col. a. s.p.e. Rambaldi Giuseppe;

Segretario senza diritto a voto:
Pitti Giuseppe, direttore di sezione;

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti , addì 30 *aprile* 1973
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 90

(7356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica ai bandi di concorso, per esami, a posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali 20 dicembre 1971, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, con i quali furono indetti i seguenti concorsi:

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna;

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici dell'Emilia-Romagna;

Concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia;

Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte.

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 13 dei decreti ministeriali 20 dicembre 1971 è modificato come segue:

« al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7 decimi nella prova scritta e non inferiore a 6 decimi nella prova pratica di dattilografia ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1973
Registro n. 24, foglio n. 323

(7443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quattro posti di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visti la legge 13 luglio 1965, n. 884, ed i decreti interministeriali 7 dicembre 1965 e 16 aprile 1971, concernenti i titoli di studio validi per l'ammissione ai ruoli di segretario delle carriere di concetto;

Tenuto conto delle riserve di posti prevista dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato il fabbisogno per personale nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di segretario nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente commerciale, di maturità classica o scientifica, di geometra, di abilitazione magistrale, di segretario d'azienda, di contabile d'azienda, di addetto alla segreteria d'azienda, di addetto alla contabilità di azienda, di addetto alle aziende di spedizione e trasporto, di addetto agli uffici turistici, rilasciate da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver tenuto sempre buona condotta.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delel relative sentenze ed i procedimenti penali eventualment pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età;

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni alla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolegranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 8 e 9 novembre 1973 alle ore 8,30 a Roma, via Torino n. 45.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto al colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967; apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dalla amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dello art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato - diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Registro n. 13, *foglio n.* 356

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Ragioneria generale; ragioneria applicata alle aziende pubbliche; computisteria.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile (limitatamente ai diritti di proprietà delle obbligazioni e del lavoro).

Elementi di statistica.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(7353)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo.

Nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 12 aprile 1973 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono pubblicati il decreto ministeriale 10 luglio 1972 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo.

(7352)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Bando di concorso a dieci borse di studio a favore di laureati in economia e commercio, o in scienze economiche e bancarie o in economia marittima, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 23 marzo 1973, con la quale sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di laureati in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie od in economia marittima;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di dieci borse di studio a favore di laureati in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in economia marittima, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di dodici mesi ed un importo di L. 225.000 lorde mensili.

Tale importo è elevato a L. 280.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere i corsi in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente prorogate.

I borsisti saranno assicurati a cura della «Cassa» per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1940, che abbiano conseguito il diploma di laurea in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in economia marittima presso università o istituti universitari statali, con votazione non inferiore a 110/110 o proporzione equivalente.

Gli aspiranti, inoltre, devono aver ottemperato agli obblighi militari di leva o ne devono essere esentati.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata - alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma EUR - Piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il concorso al quale intende partecipare;
c) la residenza;
d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;
f) di non aver riportato condanne penali;
g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della «Cassa» e per quale durata;
h) di aver prestato il servizio militare di leva o di esserne stato esentato.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;

2) tesi di laurea nonchè eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia, e qualsiasi altro titolo che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della «Cassa».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie del corso di laurea. Il colloquio sarà rivolto, altresì, ad accertare la conoscenza, da parte

dei candidati, dell'econometria e dell'analisi degli investimenti. Ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nel campo specifico.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nella domanda di ammissione, potranno, alla fine di tale colloquio, dimostrare la propria conoscenza di una delle seguenti lingue estere: inglese, francese o tedesco.

Per tale conoscenza la commissione non potrà assegnare, globalmente, più di un punto.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Gli ammessi al colloquio saranno in numero uguale a quello delle borse messe a concorso, aumentato della metà.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di viaggio su mezzi ordinari.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Nel caso di rinuncia o decadenza del prescelto il presidente potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione in graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiscono stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di buona condotta e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 10.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta semplice.

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - piazza Kennedy, 20
00144 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nato a . . . . il . . . . visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1973, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo per laureati in . . . . e precisamente per n. . . . borse di studio.

Nel caso di chiamata al colloquio previsto dall'art. 6 del bando, lo scrivente chiede di poter dar prova della conoscenza della lingua . . . . (2).

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . presso l'università di . . . . con voto di . . . .;

d) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;

e) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

f) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio: . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . .
(firma) (3)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Tale richiesta è facoltativa e presuppone la conoscenza della lingua inglese, o francese o tedesca.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(7305)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1973, n. 11.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A ciascun gruppo costituito secondo quanto previsto dall'articolo 40, secondo comma, dello statuto regionale e in conformità del Regolamento consiliare viene assegnata, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L'allestimento e l'arredamento di tali sedi riservate ai gruppi consiliari, nonchè il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia sono a carico della Regione conformemente a quanto si provvede per gli altri uffici del Consiglio.

Inoltre l'Ufficio di presidenza del Consiglio fornirà i gruppi di una o più macchine da scrivere a seconda della loro consistenza numerica e di un apparecchio telefonico interno per ciascun gruppo; tale apparecchio sarà collegato al centralino con possibilità di conversazioni limitatamente all'Umbria.

L'Ufficio di presidenza potrà autorizzare di volta in volta, su richiesta dei presidenti dei gruppi, l'uso di una sala per riunioni convocate dai gruppi.

Art. 2.

Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato:

a) da una quota di lire 200.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di lire 50.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre al primo.

Art. 3.

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 40 dello statuto.

Art. 4.

L'applicazione della presente legge decorre dal 1° agosto 1970.

Sui versamenti da effettuare ai gruppi consiliari per gli importi maturati fino all'entrata in vigore della presente legge verranno effettuati i conguagli con gli acconti già versati in base agli atti amministrativi della giunta regionale di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di cui all'art. 2, di complessive lire 73.650.000 per il periodo dall'1 agosto 1970 al 31 dicembre 1972 (lire 12.750.000 per l'anno 1970; lire 30.600.000 per l'anno 1971; lire 25.500.000 per il periodo dall'1 gennaio 1972 al 31 ottobre 1972; lire 4.800.000 per il periodo dall'1 novembre 1972 al 31 dicembre 1972), si farà fronte come segue:

a) per lire 5.971.590 con imputazione al cap. 1 dei residui passivi relativi all'anno 1970 (deliberazione della giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1970);

b) per lire 41.088.410 — corrispondenti alla differenza tra gli acconti versati ai gruppi per gli anni 1970 (lire 5.880.020 con deliberazione della giunta regionale n. 173 del 30 dicembre 1970), 1971 (lire 5.450.000 con deliberazione della giunta regionale n. 279 del 21 maggio 1971; lire 5.450.000 con deliberazione della giunta regionale n. 605 del 9 novembre 1971; lire 2.180.000 con deliberazione della giunta regionale n. 735 del 31 dicembre 1971) e 1972 (lire 3.270.000 con deliberazione della giunta regionale n. 331 del 16 maggio 1972; lire 4.360.000 con deliberazione della giunta regionale n. 698 del 25 agosto 1972) e le somme da versare al 31 dicembre 1972 a norma della presente legge — con imputazione al cap. 1 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

All'onere annuo di lire 28.800.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, a partire dal 1973, si farà fronte con imputazione sui bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 febbraio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1973, n. 12.

Norme per l'assistenza a favore dei minori, anziani e inabili al lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità*)

Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione generale dei servizi assistenziali, si provvede al mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani di cui agli articoli successivi nelle forme e con le modalità disposte dalla presente legge, operando prevalentemente attraverso il nucleo familiare dell'assistito e l'ambiente sociale in cui esso vive.

Art. 2.

(*Funzioni delegate ai comuni*)

Ai comuni della regione, singoli o associati, viene delegato, per il rispettivo territorio, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il mantenimento dei minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 277 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza in quanto esposti all'abbandono.

Art. 3.

(*Funzioni proprie dei comuni*)

I comuni della regione, singoli o associati, provvedono, per il rispettivo territorio, anche ove intervengano altri enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria, al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l'inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa.

Art. 4.

(*Criteri e modalità di intervento*)

Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale o l'assemblea deliberante dei comuni associati determina le modalità di intervento — attuabile anche attraverso organismi di decentramento amministrativo comunale — da valere per tutte le categorie di assistibili e che assicurino, in ordine preferenziale:

a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza sanitaria;

b) altre prestazioni idonee a favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali di assegnazione e di canone;

c) prestazioni economiche, alternative ad altra forma di assistenza, anche attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo di eventuale trattamento pensionistico;

d) formazione e finanziamento di piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni di cui al punto *a*) del presente articolo;

e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso istituti educativo-assistenziali e presso case di riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, sempreché sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.

L'eventuale ricovero non esclude altre prestazioni di carattere economico ed assistenziale.

Art. 5.

(*Funzioni delegate: soggetti e competenze*)

Gli interventi assistenziali di cui all'art. 2 debbono riferirsi a tutti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il sindaco, ricevuta la segnalazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza o di propria iniziativa, ove sia anche autorità di pubblica sicurezza, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 6.

(*Funzioni proprie: soggetti e competenze*)

Per quanto previsto dall'art. 3 la giunta municipale, esperiti gli opportuni accertamenti, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 7.

(*Assistenza di minori. Età: deroga*)

In ogni caso, gli interventi assistenziali disposti in favore di minori che abbiano compiuto il quindicesimo o il diciottesimo anno possono essere prorogati, ove se ne ravvisi la necessità e su richiesta degli interessati, fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del compimento dei suddetti limiti di età.

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie e contabili relative ai ricoveri*)

Qualora il sindaco o la Giunta municipale abbiano disposto il ricovero di una persona appartenente alle categorie previste dalla presente legge in idoneo istituto, il Comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza, previa presentazione da parte dell'istituto ospitante di apposite contabilità trimestrali, specificanti la natura del ricovero, nella quali debbono essere indicate:

1) le generalità complete del ricoverato;
2) gli estremi del provvedimento di ricovero;
3) il trimestre contabilizzato;
4) la misura della retta giornaliera;
5) il numero delle giornate di effettiva presenza;
6) l'importo totale;
7) le generalità complete della persona autorizzata a riscuotere e quietanze per conto dell'istituto.

Art. 9.

(*Funzioni delegate: competenza passiva*)

L'onere delle prestazioni assistenziali attuate a' termini dell'art. 2 è a totale carico della Regione.

A tale effetto i Comuni della regione, singoli o associati, cui all'inizio di ogni esercizio finanziario viene accreditata, con provvedimento della Giunta regionale, apposita somma entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati rendiconti da utilizzare anche per le operazioni di conguaglio.

Art. 10.

(*Funzioni proprie: competenza passiva*)

La Regione concorre finanziariamente ai programmi, predisposti ed attuati dai Comuni, singolarmente o in forma associata, per l'attività assistenziale di cui all'art. 3.

Con provvedimento della giunta regionale viene assegnato a tutti i comuni della regione, singoli o associati, all'inizio di ogni esercizio finanziario, sempre entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, un contributo con destinazione vincolata rapportato ai seguenti parametri:

a) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione, residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per il sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune a detta data in età fino al diciottesimo anno compiuto e dal sessantesimo anno in poi.

Eventuali somme residue non utilizzate dai predetti enti nell'esercizio di competenza andranno ad incremento del contributo loro assegnato nell'esercizio successivo.

Art. 11.

(*Disposizione transitoria*)

Fino alla entrata in vigore dei singoli regolamenti di cui all'art. 4, si applicano, ai soli fini della scelta dei tipi di intervento assistenziale, le disposizioni vigenti in materia.

I ricoveri già disposti dallo stato e confermati dalla Regione sono prorogati, salvo accertamento della persistenza dei motivi che li hanno determinati, fino a che non sia possibile provvedere altrimenti, secondo quanto previsto dal comma precedente.

Art. 12.

(*Funzioni delegate - Regolamentazione dei rapporti finanziari*)

Alla regolamentazione dei rapporti finanziari inerenti agli oneri di carattere organizzativo che i comuni, singoli o associati, sosterranno nell'espletamento delle funzioni delegate con la presente legge, verrà provveduto mediante apposito atto amministrativo dal Consiglio regionale.

Art. 13.

(*Finanziamento*)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, lo stanziamento in bilancio della somma di lire 140.000.000, di cui lire 60.000.000 destinate al « mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo » e lire 80.000.000 destinate ai « concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani, che si trovino in stato di indigenza, sostenute dai comuni della regione, singoli o associati, a' termini dell'art. 3 della presente legge ».

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1972 si provvede utilizzando gli stanziamenti di lire 65.000.000 e di lire 40.000.000 previsti dai capitoli 247 e 248 del bilancio regionale dello stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1973 l'ammontare complessivo dello stanziamento di cui al primo comma sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio preventivo e comunque in misura non inferiore a quella prevista per l'esercizio finanziario 1973.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 febbraio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1973, n. 13.

Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Fondo speciale per interventi assistenziali a studenti di famiglie bisognose.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituito un fondo speciale di lire 40.000.000 per l'anno scolastico 1972-73 per interventi assistenziali preferibilmente da erogarsi

in servizi nell'ambito del diritto allo studio per alunni frequentanti scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, appartenenti a famiglie bisognose. La gestione del fondo e l'attribuzione delle assegnazioni spetta a due commissioni provinciali, una per provincia, composta ciascuna da cinque membri nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato.

I presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono ad insediare le rispettive commissioni le quali procedono, come primo atto, ad eleggere nel proprio seno il presidente, a maggioranza di voti.

Le commissioni di cui ai precedenti commi debbono, entro sessanta giorni dall'insediamento, esaurire l'esame delle domande pervenute, di cui al successivo art. 4, e deliberare le assegnazioni.

I provvedimenti delle commissioni sono definitivi.

Art. 2.

La spesa è ripartita in lire 28.000.000 per la provincia di Perugia e lire 12.000.000 per la provincia di Terni, proporzionalmente al numero degli alunni di scuola media secondaria inferiore e superiore.

L'importo massimo per ogni assegnazione è pari a lire 150 mila pro-capite, *una tantum* per ogni anno scolastico, e non deve essere inferiore a lire 50.000.

L'importo stabilito dalla commissione viene erogato in unica soluzione al padre dell'alunno o a chi ne fa le veci.

Art. 3.

I soggetti beneficiari dell'assegnazione di cui all'art. 2 sono tutti gli studenti frequentanti qualsiasi scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che, indipendentemente dal risultato scolastico, si trovino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

Nell'assegnazione dei benefici sono preferiti gli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare del capo-famiglia non superi:

L. 1.200.000 con un figlio a carico;
L. 1.300.000 con due figli a carico;
L. 1.400.000 con tre figli a carico.

Per ogni altro figlio a carico si aggiungono lire 100.000. Sono anche considerati a carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri, ovvero di età superiore se riconosciuti inabili ad ogni proficuo lavoro.

Costituiscono ulteriore titolo preferenziale le seguenti situazioni:

a) capo famiglia disoccupato;

b) capo famiglia con lavoro salturario o inabile al lavoro o emigrato:

c) carico di famiglia, con particolare riferimento al numero di persone a carico;

d) difficoltà logistiche;

e) reddito familiare inferiore a quello previsto dal comma secondo del presente articolo;

f) handicap psicofisico del candidato;

g) particolari condizioni di disagio familiare (decesso del capo famiglia, capo famiglia invalido o temporaneamente impedito, capo famiglia in cassa integrazione, ecc.).

Art. 4.

La domanda di assegnazione del beneficio indirizzata al presidente della provincia e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed essere corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:

a) certificato di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato per l'anno scolastico 1972-73;

b) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

c) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile definito o accertato ai fini della imposta complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;

d) ogni altro eventuale documento atto a comprovare lo stato di bisogno in riferimento alle situazioni indicate dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *g*) e ad altre eventuali.

Art. 5.

Il godimento delle assegnazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e convitti comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati.

Art. 6.

Agli effetti di quanto previsto dai precedenti articoli, la giunta regionale è autorizzata a stabilire i necessari accordi con le province per la utilizzazione dei loro uffici ai fini della erogazione degli interventi di cui alla presente legge.

Alle due province vengono accreditate a tale scopo le somme di cui al primo comma dell'art. 2 con provvedimento della giunta regionale; le stesse sono tenute a presentare dettagliati rendiconti entro il 30 settembre.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000.000, così ripartita: lire 15.000.000 con imputazione al cap. 232 del bilancio 1972; lire 25.000.000 con imputazione ad apposito capitolo del bilancio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 febbraio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1973, n. 14.

Costituzione della S.p.a. denominata « Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 6 del 28 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata « Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria », alla quale partecipano enti pubblici, compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale ed istituti di credito.

La società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con i princìpi contenuti nello statuto dell'Umbria.

Art. 2.

La società è tenuta a presentare alla giunta regionale, che provvederà all'inoltro al Consiglio regionale almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio, i programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

Il Consiglio regionale esamina i programmi di attività della società con riferimento agli indirizzi della programmazione economica regionale e adotta i provvedimenti di sua competenza.

Art. 3.

Nei limiti ed in conformità dei princìpi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria, anche sotto forma di concessioni di garanzie, alle società di cui al punto *c*), a società di persone, ad imprenditori individuali ed artigiani che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni già costituiti o da costituirsi che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali.

Art. 4.

Per la costituzione della società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione assume e mantiene nella Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservata al Consiglio regionale la nomina, con voto limitato, di un numero di amministratori e sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi. La giunta regionale nomina il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal Consiglio regionale;

c) gli interventi operativi della società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3 lettere b) e c), dovranno essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di occupazione;

d) nelle società in cui la società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria assuma partecipazioni, alla stessa deve essere assicurata una rappresentanza, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

Art. 5.

La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della società mediante contributi da disporre con legge regionale.

La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 della presente legge da affidare in gestione alla Società.

Art. 6.

Il bilancio dell'esercizio della società, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.

Art. 7.

La giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 8.

La Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 550.000.000.

La predetta spesa di lire 550.000.000 è così ripartita:

lire 160.000.000 per l'anno 1972;
lire 390.000.000 per l'anno 1973;

e farà carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con imputazione al cap. n. 458, di nuova istituzione, denominato «Partecipazione della Regione alla società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

Alla spesa medesima sarà fatto fronte per l'anno 1972, mediante il prelievo della somma di lire 160.000.000 dal cap. 460 « Fondo per fra fronte ad oneri dipendenti in provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1972, e per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 390.000.000 da cap. 460 « Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 febbraio 1973

CONTI

(4530)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1973, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 6 del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1973 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa approvati con legge regionale 28 dicembre 1971, n. 2, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 23 febbraio 1973

VERRASTRO

(5469)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1973, n. 2.
Disciplina provvisoria del personale comandato.

(*Pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 9 *del* 19 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, sul ruolo organico e sul trattamento economico dei dipendenti, il personale in posizione di comando o di distacco, nonchè il personale comunque in servizio presso la Regione alla data del 15 gennaio 1973, è posto, a domanda, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione regionale, con effetto dal 16 gennaio 1973, nella posizione giuridica rivestita e con il trattamento economico, assistenziale e previdenziale alla data del 15 gennaio 1973.

In conseguenza di quanto sopra, la Regione provvederà direttamente al pagamento delle competenze spettanti al personale di che trattasi.

Art. 2.

I provvedimenti di applicazione della norma di cui all'articolo precedente vengono adottati dalla giunta regionale, su domanda degli interessati.

Per il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio i provvedimenti di cui al comma precedente vengono adottati sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 3.

Con la emanazione della legge regionale sul ruolo organico e sul trattamento economico del personale si provvederà anche all'inquadramento del personale comandato presso gli uffici della Regione a domanda degli interessati.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 14 marzo 1973

VERRASTRO

(6774)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. 2.

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 8 novembre 1968, n. 45, è abrogata.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate ».

La presente legge sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, concernente l'istituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1972 lo stanziamento previsto dall'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, è portato da lire 500.000.000 a lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 500.000.000

In aumento:

Capitolo 16523 - Contributo di gestione per il 1972 alla Azienda regionale sarda trasporti . . . . . . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1973.

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle di applicazione, di attuazione, di modificazione e di integrazione della legge stessa sono applicate in favore dei dipendenti della amministrazione regionale che hanno titolo a fruire dei benefici previsti dalle norme stesse.

In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi delle norme predette viene soppresso un eguale numero di posti di qualifica iniziale.

Art. 2.

Nella tabella prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, la parte concernente la carriera esecutiva è sostituita dalla seguente:

CARRIERA ESECUTIVA

a) *Archivisti*	
Archivista superiore Archivista capo	100
Prima archivista Archivista Appicato Applicato aggiunto	224
Totale	324
b) *Stenodattilografi*	
Stenodattilografo superiore Stenodattilografo capo	4
Primo stenodattilografo Stenodattilografo Stenodattilografo aggiunto Vice stenodattilografo	9
Totale	13
c) *Dattilografi*	
Dattilografo superiore Dattilografo capo	29
Primo dattilografo Dattilografo Dattilografo aggiunto Vice dattilografo	65
Totale	94

Art. 3.

In corrispondenza dei nuovi novantaquattro posti di dattilografo istituiti col punto *c*) dell'articolo precedente, sono messi ad esaurimento altrettanti posti di qualifica iniziale nella carriera degli archivisti di cui al punto *a*) dello stesso articolo.

L'assorbimento dei novantaquattro posti della carriera degli archivisti messi ad esaurimento ai sensi del precedente comma si effettua in occasione della cessazione dal servizio, per qualunque causa, di impiegati inquadrati nella carriera stessa. Ultimato l'assorbimento predetto, in deroga alla disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, in correlazione ad eventuali ulteriori posti lasciati liberi da personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede alla soppressione di posti di qualifica iniziale.

Art. 4.

I posti della carriera dei dattilografi di nuova istituzione saranno ricoperti mediante pubblici concorsi per esami, da indirsi, per numero quaranta posti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per i rimanenti, annualmente, nei limiti dei posti della carriera degli archivisti riassorbiti a norma del secondo comma del precedente articolo tre.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico ai capitoli 11112, 11116, 11122, e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

Per le spese di cui al comma precedente, valutate, per l'anno finanziario 1973 in lire 46.500.000, si farà fronte con un corrispondente prelevamento dal capitolo 17904 - fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare con apposito decreto le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, valutate in lire 122.500.000, farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1973.

GIAGU DE MARTINI

(5484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 marzo 1973, n. **32.**

Integrazione del regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *marzo* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste la legge 11 giugno 1962, n. 588 e la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7;

Visto il regolamento per il funzionamento dei comitati zonali di sviluppo, di cui all'art. 11 della succitata legge regionale, approvato con proprio decreto n. 142 del 7 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'1 dicembre 1972, registro n. 1 Atti Governo, foglio n. 28;

Attesa l'opportunità di modificare il testo di tale Regolamento, mediante l'inserimento nello stesso di un articolo aggiuntivo n. 6-*bis*;

Su proposta dell'Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica;

Sentito l'Assessore regionale agli enti locali, personale, ed affari generali;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale in data 20 febbraio 1973;

Decreta:

Nel regolamento per il funzionamento dei Comitati zonali di sviluppo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 1972, n. 142, è inserito il seguente articolo 6-*bis;*

« Per ragioni connesse agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno i comitati ed i sottocomitati possono riunirsi congiuntamente nel comune capoluogo di una delle zone interessate ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 5 marzo 1973.

GIAGU DE MARTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda addì 17 marzo 1973 - Reg. Presidenza Giunta n. 1 A.G. - foglio 19 - Di Meo.

(5350)

REGIONE PUGLIA

LEGGE 26 marzo 1973, n. **7.**

Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 (*straord.*) *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuto al personale di ruolo degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato in posizione di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale.

L'inquadramento del personale in servizio ad altro titolo presso gli uffici centrali e periferici della Regione sarà regolato con la legge regionale.

Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli enti locali, della posizione giuridica posseduta, all'atto del comando o del distacco, presso gli enti di provenienza.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 60 dello statuto della Regione.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 marzo 1973

TRISORIO LIUZZI

(5706)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. **18**.

Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 26 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art. 2.
Determinazione delle zone depresse

Agli effetti della presente legge, sono zone depresse del territorio regionale quelle già dichiarate tali dallo Stato in applicazione degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.
Programma degli investimenti

Il fondo di L. 2.000.000.000 assegnato alla regione Emilia-Romagna con la deliberazione del CIPE del 7 marzo 1972, in attuazione dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912, è ripartito, agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo il seguente programma di investimenti:

A) Opere attinenti al settore della bonifica e alla sistemazione idraulica e forestale	L.	700.000.000
B) Acquedotti e fognature	»	1.100.000.000
C) Viabilità ordinaria non statale	»	200.000.000
Totale	L.	2.000.000.000

Art. 4.
Programma degli interventi

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta e previa consultazione degli enti locali, approva i programmi degli interventi relativi alle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3.

Per la determinazione dei programmi di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani si deve tenere conto di quelle opere che, oltre ad essere di pubblico interesse, consentono anche di favorire l'occupazione di mano d'opera.

Art. 5.
Esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere è normalmente affidata alle province, ai comuni o ad altri enti locali della regione, che vi provvedono nei modi di legge. In questo caso i progetti esecutivi degli interventi di cui alla presente legge e le relative eventuali varianti in corso d'opera sono deliberati dagli enti affidatari ed approvati dalla giunta regionale la quale procede anche all'affidamento dei lavori in concessione agli Enti stessi.

Parimenti è di competenza della giunta regionale l'approvazione dei progetti relativi ad opere che la Regione intenda eseguire direttamente.

Nei casi indicati nei precedenti primo e secondo comma, la approvazione dei progetti è preceduta dall'acquisizione dei pareri degli organi tecnici, obbligatori per legge.

Sono in ogni caso di competenza della giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 6.
Erogazione del finanziamento

All'erogazione del finanziamento delle opere agli enti affidatari ai sensi degli articoli precedenti, la giunta provvede nelle seguenti misure:

30%, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;

30%, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/3 della precedente erogazione;

30% del rimanente finanziamento, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della seconda erogazione;

il rimanente decimo, di garanzia, a collaudo avvenuto.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme per la esecuzione delle opere pubbliche approvate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

Art. 7.
Copertura della spesa

Alla spesa di cui alla presente legge si fa fronte mediante la iscrizione dei capitoli di cui al successivo art. 8 sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1972, previa iscrizione della nuova entrata di L. 2.000.000.000 sul capitolo 15200 già previsto per memoria nello stato di previsione della entrata del bilancio stesso.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 15200 - « Assegnazioni ai sensi della legge 20 ottobre 1971, n. 912 - Finanziamento degli interventi nelle zone depresse del centro-nord » L. 2.000.000.000.

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 67230 - « Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 - Opere attinenti al settore della bonifica ed alla sistemazione idraulica e forestale » (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1ª - Rubrica 3ª) L. 700.000.000;

Cap. 73230 - « Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 - Acquedotti e fognature ». (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1ª - Rubrica 16ª) L. 1.100.000.000.

Cap. 74680 - « Spese per la realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 - Viabilità ordinaria non statale ». (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Categoria 1ª - Rubrica 19ª) L. 200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 marzo 1973

FANTI

(5468)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.